

Interrogazione a risposta scritta.

Piffari. Al ministro del Lavoro e Welfare, per sapere – premesso che:

il D. Lgs. n. 509/94 ha trasformato in persone giuridiche private gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, quali ONAOSI, INPGI, INPDAI, ENPAIA, ENPAV, ENPAF, ENPAM, ENPACL, ENASARCO, CASSA NAZ. DI PREVIDENZA E ASSISTENZA AVVOCATI E PROCURARI LEGALI, CASSA DI PREVIDENZA TRA DOTTORI COMMERCIALISTI, CASSA NAZ. PREV. E ASSISTENZA RAG. E PERITI COMMERCIALI, CASSA NAZ. DI PREV. E ASSISTENZA GEOMETRI, CASSA NAZ. PREV. E ASSISTENZA INGEGNERI ED ARCHITETTI E LIBERI PROFESSIONISTI, CASSA NAZ. DEL NOTARIATO, FONDI DI PREV. PER GLI IMPIEGATI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE E AGENZIE MARITTIME; tali enti, a decorrere dal 1° gennaio 1995, sono stati trasformati in associazioni o in fondazioni, con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi e adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruissero più di finanziamenti o altri ausili pubblici di carattere finanziario. (*cf.* art. 1 D. Lgs. n. 509/94);

detti Enti privatizzati, così come disposto dal succitato decreto, “...continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell’art. 12 (...) rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni.... ”, e “...hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell’attività svolta... ”;

per la natura pubblica dell’attività svolta, inoltre, tali Enti sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, del Ministero del Tesoro, oltre che a quella dei Ministeri specifici, competenti per ciascun Ente contestuale al controllo esercitato dalla Corte dei Conti, che riferisce annualmente al Parlamento, sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie;

la Corte Costituzionale ha sancito che l’organizzazione giuridica della previdenza sociale, pur presentando una sensibile varietà di sistemi, comunque conserva la prevista contribuzione obbligatoria che, concretandosi in un’erogazione di denaro necessitata ex lege, realizza lo schema del finanziamento pubblico dell’ente, ancorché non nell’esclusivo interesse di questo, ma comunque finalizzato a soddisfare esigenze solidaristiche, quali sono quelle sottese ai tipi di trattamenti e di prestazioni erogabili agli iscritti;

in data 3 febbraio 2011 con la Segnalazione, al Governo ed al Parlamento, dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, approvata dal Consiglio nella seduta del 26 gennaio 2011, si ravvisa una forma di

contribuzione obbligatoria di tipo solidaristico, posta a carico degli iscritti degli enti privatizzati, la quale realizza una forma indiretta di concorso finanziario dello Stato;

tale contribuzione obbligatoria rappresenta comunque un'erogazione di denaro riconosciuta all'Ente ex lege, sebbene non integri un'obbligazione formalmente tributaria, è idonea ad integrare lo schema del finanziamento pubblico a favore degli enti privatizzati ai sensi del D. Lgs. n. 509/1994;

l'allegato III della direttiva 2004/18/CE (modificabile solo seguendo la procedura all'uopo stabilita), nell'elencare, in via non limitativa, gli organismi e le categorie di organismi di diritto pubblico, include espressamente in tale novero tutti gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza;

la stessa Autorità di vigilanza ha rilevato necessario un intervento normativo sugli Enti Privatizzati che renda chiare le norme da applicare, evitando un ulteriore aggravio di spese e il sorgere di contenziosi, invitando con urgenza Governo e Parlamento a legiferare in tal senso;

da tale segnalazione dell'Autorità per la Vigilanza emergerebbe l'indicazione di applicare la legge sugli enti pubblici alle dismissioni e/o ai contratti di affitto degli Enti Privatizzati, circostanza che porterebbe ad applicare condizioni diverse ai contratti e di conseguenza ai canoni da quelle applicate dagli Enti privatizzati;

le condotte poste in essere dagli Enti privatizzati in merito alle dismissioni e/o ai contratti di affitto, alle quali non è stata applicata la legge sugli enti pubblici risulterebbero, a parere dell'interrogante in contrasto con quanto disposto dalla normativa sovranazionale e con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia, che si è espressa, più volte, affermando che di un organismo, ai fini della sua qualificazione come ente pubblico, occorre sempre verificare la situazione giuridica e pertanto, se lo stesso soddisfi i tre requisiti fondamentali recepiti anche dal legislatore nazionale all'art. 3 c. 26 del Codice dei contratti pubblici, ovvero il requisito teleologico, il possesso di personalità giuridica ed il requisito dell'influenza pubblica dominante;

il contrasto normativo del diritto nazionale con la normativa comunitaria, con profili di illegittimità costituzionale, in contrasto con il principio sancito nell'art. 3 che prevede e garantisce l'eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini dinnanzi alla legge, assegnando, proprio allo Stato, il compito di rimuovere gli ostacoli, di ordine economico e sociale che, di fatto, la limitano, impedendone il pieno sviluppo e l'effettiva partecipazione all'organizzazione del Paese;

i contrasti normativi tra la legislazione nazionale e quella comunitaria, fatta salva la prevalenza del diritto comunitario su quello interno in ragione dell'applicazione uniforme del diritto comunitario in tutti gli Stati membri e della conseguente

limitazione della potestà legislativa nazionale, obbliga ciascuno Stato membro a uniformarsi alla normativa comunitaria, adeguando la propria legislazione;

Comitati Inquilini degli Enti Privatizzati, hanno depositato presso la Corte dei Conti due esposti – denuncia per contestare tali problematiche.

Il primo esposto è stato depositato alla Procura della Corte dei Conti per accertare i reali benefici di cui hanno goduto tali enti attraverso finanziamenti e/o agevolazioni pubbliche nell'acquisizione del patrimonio immobiliare di cui gli stessi sono proprietari.

Il secondo esposto è stato inoltrato al Presidente della Sezione Controllo degli Enti: nello stesso è stato chiesto di voler sollevare l'incostituzionalità della legge che ha privatizzato gli enti, poiché l'attuale legislazione è in contrasto sia con la normativa europea, cioè la direttiva CEE 2004/18, sia con la normativa nazionale, comportando l'illegittimità costituzionale delle norme applicate;

la mancata applicazione agli enti privatizzati della legge sugli enti pubblici realizzerebbe, infatti, un'evidente disparità di trattamento tra inquilini, a seconda che questi, abbiano, *ab origine*, stipulato il contratto locatizio con un Ente Pubblico o con un Ente Pubblico poi privatizzato, ma che conserva la sua natura di organismo di diritto pubblico, relativamente alla sua causa e funzione

secondo una agenzia stampa diffusa oggi (2 agosto) da Adnkronos domani alle ore 9.30, presso la Sezione 3 Bis del TAR del Lazio, si discuterà il ricorso presentato dagli inquilini Enasarco, in merito alla illegittimità dei prezzi di vendita degli immobili stabiliti dall'Ente nella lettera di diritto di prelazione sul patrimonio immobiliare;

il Tar dovrà decidere, si apprende dalla stessa fonte, in merito alle richieste presentate nell'interesse degli inquilini dall'avvocato Vincenzo Peticaro, e quindi se per le vendite degli immobili dell'Ente debba essere applicata la legge sugli Enti pubblici, oppure sollevare l'illegittimità costituzionale della legge di privatizzazione degli enti, che determina disparità di trattamento con i conduttori di Enti pubblici;

secondo quanto affermato in una nota stampa del sindacato Asia-Usb "se il Tar dovesse decretare di applicare alle dismissioni dell'Enasarco la legge sugli Enti pubblici, moltissimi cittadini potrebbero acquistare la casa agli stessi prezzi e con gli stessi benefici degli inquilini degli enti pubblici" - :

cosa intenda fare il ministro interrogato per sollecitare il Governo in merito a quanto esposto e se non ritenga opportuno un intervento urgente per colmare il vuoto normativo, anche in virtù di quanto previsto da quella comunitaria e da quanto rilevato dall'Autorità di vigilanza;

se e quando il Governo, garantendo principi di equità e trasparenza, intenda chiarire quale norma debba essere applicata agli Enti privatizzati, in particolare per quanto concerne la dismissione già in atto degli immobili degli Enti Previdenziali, riconoscendo a migliaia di inquilini e famiglie la giusta tutela;